



***AVVISO PUBBLICO DEDICATO AI COMUNI DEL LAZIO,
AI MUNICIPI DEL COMUNE DI ROMA,
ENTI GESTORI DELLE RISERVE E DEI PARCHI REGIONALI
PER LE MANIFESTAZIONI REALIZZATE E/O DA
REALIZZARE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO
NEL PERIODO INTERCORRENTE
TRA IL 1° LUGLIO 2024 E IL 30 SETTEMBRE 2024.***

FAQ

1)

DOMANDA:

La nostra Amministrazione sta valutando la possibilità di assegnare l'organizzazione del progetto che si intende presentare ad un'associazione operante sul territorio alla quale riconoscere un contributo. Pertanto, qualora il comune risultasse beneficiario del contributo regionale, lo stesso sarebbe erogato all'associazione individuata che, ai fini del pagamento, presenterebbe una ricevuta e non una fattura fiscale.

Si richiede se tale soluzione è ammissibile in sede di rendicontazione oppure se si debba, necessariamente, procedere ad affidamento e liquidare su fattura.

RISPOSTA:

Si rammenta che, come previsto dall'art. 12 dell'Avviso (Obblighi del beneficiario), il beneficiario ha l'obbligo di *“realizzare integralmente le attività proposte, sotto la propria ed esclusiva responsabilità (operante anche nei confronti di terzi) nel rispetto di quanto previsto dal progetto presentato, del presente Avviso e di quanto eventualmente concordato con LAZIOcrea S.p.A. nonché garantire il regolare svolgimento delle attività essendo direttamente responsabile della buona riuscita delle stesse, pertanto assume a suo carico tutti gli oneri sia economici che tecnici”*.

L'art. 10 dell'Avviso stabilisce, tra l'altro che, tutte le spese per essere ammissibili a contributo e riconoscibili in sede di rendicontazione, devono *“essere giustificate da fattura o da documento contabile di valore probatorio equivalente anche ai fini fiscali (scontrini solo se “parlanti”) intestata e/o altrimenti univocamente riconducibile al beneficiario e alle attività progettuali”*.

2)

DOMANDA:

Dovendo procedere alla redazione del quadro economico attinente le spese finanziabili di cui all'art. 4 del bando, si chiede se la concessione del contributo nell'importo massimo finanziabile sia nella sua interezza a carico di Lazio Crea o se nella quota massima ammissibile debba essere prevista e detratta una percentuale di spesa che l'Ente deve sostenere in concorso.

RISPOSTA:

Come riportato all'articolo 4, si ribadisce che i contributi potranno essere concessi **in misura non superiore al costo complessivo** dell'iniziativa e, comunque, nel limite massimo di:

- a) euro 30.000,00 (trentamila/00) per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, per gli Enti Parco e per i Municipi di Roma Capitale;*
- b) euro 20.000,00 (ventimila/00) per i Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti;*
- c) euro 10.000,00 (diecimila/00) per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.*

3)

DOMANDA:

- 1) Per l'organizzazione dell'iniziativa per la quale si vuole presentare domanda di contributo, il Comune realizza storicamente la stessa tramite l'Associazione istituita appositamente per la realizzazione della manifestazione di cui prende anche il nome. A tal fine il Comune si avvale dell'Associazione ai sensi dell'art. 118 della Costituzione (sussidiarietà).

Il Comune per quanto sopra eroga un contributo all'Associazione, la quale procede a sostenere direttamente le relative spese incaricando i fornitori; pertanto, la documentazione fiscale sarà intestata direttamente all'Associazione ed è comunque riconducibile all'evento. Successivamente l'Associazione renderà al Comune tutte le spese sostenute ed intestate all'Associazione stessa con idonea documentazione fiscale.

Infine, la rendicontazione sarà oggetto di approvazione con apposito atto da parte del Comune anche ai fini dell'erogazione del relativo contributo.

Per quanto sopra, in riferimento all'art. 10 dell'Avviso, nel quale si precisa che le spese devono essere giustificate da documenti contabili intestati e/o altrimenti univocamente riconducibili al beneficiario, si chiede conferma della correttezza dell'iter sopraesposto, ovvero che venga comunque rispettato il criterio di ammissibilità della spesa, in quanto, in ultima istanza, anche se la documentazione fiscale è intestata all'Associazione comunque la documentazione stessa è riferita ed è riconducibile all'evento e il Comune erogherà la somma previa verifica del rendiconto.

- 2) Da ultimo, si chiede se dovrà essere rendicontata solo la somma da Voi eventualmente concessa al nostro Comune, o dovrà essere rendicontato il costo totale del Progetto presentato con la iniziale domanda di contributo.

RISPOSTA:

- 1) Vedi FAQ n. 1
- 2) Si ribadisce la necessità di rendicontare l'intero costo del progetto, così come riportato nella domanda di partecipazione.

4)

DOMANDA:

- 1) È prevista la compartecipazione comunale?
- 2) E' possibile organizzare l'evento avvalendosi della PRO LOCO XXXX ?

RISPOSTA:

- 1) Vedi FAQ n° 2;
- 2) Vedi FAQ n° 1.

5)

DOMANDA:

- 1) Per i comuni con popolazione inferiore a 2000 abitanti è possibile affidare la realizzazione delle attività progettate alla locale associazione Pro Loco?
- 2) Nel caso fosse possibile, la fatturazione può essere intestata alla pro loco e rendicontata mediante dichiarazione dal Comune?

RISPOSTA:

- 1) Vedi FAQ n. 1
- 2) Si ribadisce quanto richiamato al comma 5 dell'art. 11:
*Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 della Legge Regionale n. 9/2020 i Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti ai fini dell'erogazione del contributo **possono presentare in luogo della rendicontazione delle spese**, di cui al precedente comma 2, lettera a), una **certificazione attestante l'ammontare totale delle spese sostenute e la loro coerenza con le finalità del contributo concesso.***

6)

DOMANDA:

- 1) Gli eventi che indicheremo nella richiesta devono riportare una data precisa o possiamo attenerci al periodo “1° luglio-30 settembre”?
- 2) Gli Enti Parco a quale categoria di abitanti devono far riferimento *a)*, *b)*, o *c)* rispetto alle risorse economiche?

RISPOSTA:

- 1) Come da art. 3 “Oggetto e durata”:
“2. Le iniziative di cui al punto 1 devono essere state realizzate o essere ancora da realizzare dai beneficiari nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 30 settembre 2024, pena la decadenza del contributo”;
- 2) Come da art. 4 “Risorse disponibili” si evidenzia come:
“1. I contributi potranno essere concessi in misura non superiore al costo complessivo dell’iniziativa e, comunque, nel limite massimo di:
*a) euro 30.000,00 (trentamila/00) per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, per gli **Enti Parco** e per i Municipi di Roma Capitale;*
b) euro 20.000,00 (ventimila/00) per i Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti;
c) euro 10.000,00 (diecimila/00) per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti”

7)

DOMANDA:

Per la realizzazione del progetto per il quale il Comune vorrebbe richiedere il contributo, l'Ente si avvale solitamente della collaborazione della Associazione Pro Loco locale per la sua realizzazione in forza di una convenzione annuale di coprogettazione di eventi culturali.

I fornitori di servizi emettono fattura verso la Pro Loco, che il Comune di norma rimborsa delle spese sostenute nei limiti del contributo assegnato previa rendicontazione -da parte della Pro Loco - delle spese sostenute e delle attività svolte.

Questo è ammissibile ai fini dell'avviso Comuni 6?

RISPOSTA:

- 1) Vedi FAQ n° 1

8)

DOMANDA:

È intenzione dell'Amministrazione partecipare all'Avviso delegando il responsabile del Servizio Cultura del Comune, allegando copia conforme della delega sottoscritta dal legale rappresentante: si richiede se è possibile accedere alla piattaforma con lo SPID del delegato stesso.

RISPOSTA:

Come da articolo 5, comma 3 *La domanda e le relative dichiarazioni devono essere firmate dal legale rappresentante del richiedente o da un suo procuratore munito della relativa procura.*

Ribadiamo quindi che, nel caso in cui fosse un delegato del legale rappresentante ad accedere con il proprio SPID, sarà necessario allegare alla Domanda copia conforme all'originale della procura da cui risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti.

La Piattaforma informatica permette di allegare la Procura

9)

DOMANDA:

Tra le attività culturali che è possibile proporre, oltre alle rassegne pittoriche e di scultura, le esposizioni fotografiche?

RISPOSTA:

Come da articolo 3, comma 1 la Regione Lazio con il presente Avviso intende sostenere *iniziative nell'ambito della cultura, del turismo e del folklore regionale, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni del Lazio, comprese le manifestazioni, enogastronomiche e dell'artigianato, le rassegne teatrali, musicali, cinematografiche, pittoriche, scultoree e librerie.*

Le iniziative associate alle domande di partecipazione che supereranno la fase dell'istruttoria verranno valutati da una specifica Commissione.

10)

DOMANDA:

Nel nostro Comune è presente una Riserva Naturale.
Possiamo partecipare sia come Comune, sia come Riserva Naturale?

RISPOSTA:

È possibile partecipare sia come Comune che come Riserva Naturale, in quanto l'Ente Parco ha una propria autonomia (codice fiscale differente).

11)

DOMANDA:

Questa amministrazione intende promuovere una rassegna musicale che prevede il coinvolgimento di un gruppo Folk che non vuole alcun compenso, se non il pagamento delle spese di vitto e alloggio riferite al giorno dell'evento e quello antecedente, si chiede pertanto se l'Ente può inserire nel quadro economico dette spese e nel caso come devono essere giustificate

RISPOSTA:

Si rimanda all'Art.10 (Spese ammissibili e non ammissibili)

12)

DOMANDA:

E' obbligatorio corredare la domanda di una delibera di giunta comunale che autorizzi l'invio del progetto?

RISPOSTA:

Ai fini della presentazione della domanda e dunque del materiale che si è tenuti a presentare, si faccia riferimento a quanto previsto dall'art. 5 (Modalità e termini di presentazione della domanda)

13)

DOMANDA:

- 1.) Si può presentare la domanda con una associazione culturale?
- 2.) Si può richiedere il contributo per una manifestazione che è stata organizzata e già svolta dall'associazione culturale dal 18-21 luglio 2024?

RISPOSTA:

- 1) Come da art. 2 dell'Avviso la domanda può essere presentata esclusivamente da
 - Comuni del Lazio;
 - Municipi del Comune di Roma
 - Enti gestori delle riserve e dei parchi regionali della Regione Lazio, di cui alla Legge n. 394/1991 recante "Legge quadro sulle aree protette" ed alla Legge Regionale n. 29/1997 recante "Norme in materia di aree naturali protette regionali".
- 2) Come da art. 3 "oggetto e durata", siamo a ribadire che *Le iniziative di cui al punto 1 devono essere state realizzate o essere ancora da realizzare dai beneficiari nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 30 settembre 2024, pena la decadenza del contributo.*

14)

DOMANDA:

Rispetto allo scorso anno non sono presenti i tre ambiti di intervento: CULTURALE/SOCIALE/TURISTICO. Il nostro evento di area culturale e turistica, pur mantenendo la stessa formula di base suindicata, per l'edizione 2024 prevede un tema dedicato prevalentemente alla cultura dello sport per famiglie.

Chiediamo pertanto informazioni sulla coerenza del tema al punto 3 (Oggetto e durata) dell'avviso.

RISPOSTA:

Vedi FAQ n° 9.

15)

DOMANDA:

Il Comune xxx desidera realizzare una serie di eventi culturali in concomitanza con una fiera enogastronomica per cui già si è richiesto un finanziamento da parte di ARSIAL.

Trattandosi di due manifestazioni separate, seppur ricadenti nello stesso periodo, siamo a domandare se è possibile richiedere anche il vostro finanziamento.

RISPOSTA:

In sede di presentazione della domanda nulla vieta di partecipare all'*Avviso pubblico dedicato ai comuni del Lazio, ai municipi del comune di Roma, enti gestori delle riserve e dei parchi regionali per le manifestazioni realizzate e/o da realizzare nel territorio della regione Lazio nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2024 e il 30 settembre 2024.*, trattandosi, nel caso prospettato, di due manifestazioni separate seppur ricadenti nello stesso periodo.

Ad ogni modo, si rammenta il disposto dell'art. 2, comma 3 del medesimo Avviso secondo il quale *"I contributi di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altre forme di finanziamento e/o contributo erogati dalla Regione Lazio e/o da Enti dipendenti; pertanto, sono esclusi dal contributo i soggetti già destinatari, per la medesima iniziativa, di contributi a valere su specifiche leggi regionali, concessi dalla Regione Lazio attraverso le Direzioni o Enti dipendenti"*.

Pertanto, qualora dovesse risultare beneficiario sia dei contributi di cui al presente Avviso, sia di quelli erogati da ARSIAL, dovrà emergere in modo chiaro che si tratta di iniziative distinte e separate e che il finanziamento di ogni singola iniziativa può essere erogato unicamente da un ente (nel caso di specie LAZIOcrea o ARSIAL).

16)

DOMANDA:

In relazione alle spese sostenute dall'Ente, facendo riferimento a quanto previsto dall'Art. 10 punto n. 4 *"essere giustificate da fattura o da documento contabile di valore probatorio equivalente anche ai fini fiscali (scontrini solo se "parlanti") intestata e/o altrimenti univocamente riconducibile al beneficiario e alle attività progettuali"*, si chiede di sapere se possono essere considerate valide, al fine del riconoscimento, anche le ricevute cartacee emesse da associazioni culturali non dotate di Partita IVA costituenti semplici attestazioni di ricevimento di contributi

RISPOSTA:

Le ricevute attestanti il pagamento di contributi possono essere considerate valide solo se espressamente e strettamente pertinenti al progetto e ad esso riferibili, purché intestate al beneficiario, o comunque ad esso univocamente riconducibile, e supportate da idonea documentazione bancaria comprovante l'effettivo trasferimento finanziario.

17)

DOMANDA:

L'art 2 cita i Comuni del Lazio, i Municipi del Comune di Roma e gli Enti gestori delle riserve e dei parchi regionali. L'amministrazione provinciale, quindi, può presentare la domanda solo se è un Ente Gestore di riserve e parchi?

RISPOSTA:

Si ribadisce come l'articolo 2 stabilisce che la domanda può essere presentata esclusivamente da:

- Comuni del Lazio;
- Municipi del Comune di Roma
- Enti gestori delle riserve e dei parchi regionali della Regione Lazio, di cui alla Legge n. 394/1991 recante "Legge quadro sulle aree protette" ed alla Legge Regionale n. 29/1997 recante "Norme in materia di aree naturali protette regionali".

18)

DOMANDA:

È consentito presentare, in fase di rendicontazione, una sola fattura (elettronica) intestata al Comune, che contiene le varie voci di spesa, per esempio: spese per promozione, noleggio pianoforte e compenso artisti?

RISPOSTA:

Si rimanda all'Art.10 (Spese ammissibili e non ammissibili).

19)

DOMANDA:

Si chiede se sia possibile in fase di rendicontazione presentare i documenti contabili intestati all'Associazione xxxxxx, organizzatrice dell'evento in concerto con il Comune.

RISPOSTA:

Vedi FAQ n.1

20)

DOMANDA:

L'Amministrazione comunale parteciperà all'avviso delegando il Vicesindaco e allegando copia della delega sottoscritta digitalmente dal Sindaco. È possibile far accedere il Vicesindaco in questa modalità, in quanto legale rappresentante in assenza del Sindaco, o sarà comunque necessaria una Procura?

RISPOSTA:

È comunque necessaria una procura.

“Come è noto, l'art. 53 del TUEL prevede due distinte fattispecie nelle quali vicesindaco è chiamato a svolgere le funzioni di Sindaco. Nel caso indicato al primo comma si è in presenza di un esercizio delle funzioni vicarie che si concretizza in una vera e propria reggenza a seguito di eventi di particolare rilievo (impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso); il secondo comma, invece, riguarda quelle fattispecie in cui si verifica una sostituzione e supplenza temporanea dell'organo per eventi sostanzialmente fisiologici legati all'espletamento del mandato (assenza e impedimento temporaneo).

...

Visto quanto sopra rilevato, si ritiene, pertanto, necessaria un'integrazione della documentazione già inviata o la trasmissione di una delega specifica come previsto dall'Avviso”.